

Disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale.

Introduzione

Si forniscono nel presente documento le misure organizzative essenziali tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. **Tutto il personale dell'istituto è tenuto a osservarle scrupolosamente.**

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. normativa generale sulla vigilanza degli alunni;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante lo svolgimento dell'attività didattica;
5. durante l'intervallo/ricreazione e la pausa pranzo;
6. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
7. in riguardo gli "alunni bisognosi di soccorso";
8. durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa.

1. NORMATIVA GENERALE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Sia il codice civile, art. 2047 e 2048, sia il contratto di lavoro, CCNL Scuola 2006/2009, impone agli insegnanti tra gli obblighi di servizio, quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. **2047 c.c.** *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

Dispone l'art. **2048 c.c.** che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e

che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale contrattuale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi o se l'evento dannoso si verifica negli spazi e nel tempo di sua vigilanza.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Nel plesso ISA2, considerata l'esigenza di lasciare libere le aree destinate alle manovre degli autobus, gli alunni dovranno, scesi dal mezzo di trasporto, entrare subito nel cortile della scuola sostando negli spazi dedicati in attesa dell'orario di ingresso. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Nello specifico la vigilanza per l'ingresso a scuola dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni.

- ❖ Il collaboratore scolastico posto all'ingresso, alle 8,10 aprirà il portone e consentirà agli alunni di entrare nell'edificio scolastico. Questi dovranno ordinatamente dirigersi verso la

propria aula. Nei passaggi negli anditi e nei corridoi dei diversi piani degli edifici, la vigilanza sarà assicurata dai docenti incaricati del servizio in quegli spazi. I docenti, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti per contratto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, attenderanno sulla porta dell'aula l'arrivo degli alunni, vigilando sia sull'aula che sugli spazi di passaggio visibili. Alle 8,15 devono iniziare le attività didattiche.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, considerata l'età degli studenti, sarà sufficiente che i docenti che devono recarsi in altra aula, al suono della campana, si avviino senza indugio verso di essa. Invece i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

A questo proposito, si ricorda ai docenti interessati nel cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare ritardi nei cambi previsti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni comunicando appena possibile il ritardo all'Ufficio di Presidenza. Il ritardo va comunicato in ogni caso, anche se tempestivamente annunciato. I docenti responsabili di plesso e i collaboratori scolastici dovranno segnalare a questo Ufficio i ritardi dei docenti nell'assumere il servizio didattico.

4. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Nel corso delle attività didattiche i docenti vigilano gli alunni nelle classi, facendo in modo di mantenere l'ordine e il rispetto delle regole, favorendo l'instaurarsi di un clima sereno e proficuo per l'apprendimento.

Durante le lezioni i collaboratori scolastici devono stare negli appositi spazi che consentano la vigilanza degli anditi e dei bagni. La mancata presenza non può giustificarsi adducendo altri adempimenti, in quanto l'obbligo della vigilanza e dell'assistenza a eventuali alunni disabili deve ritenersi prevalente.

Le uscite dall'aula dovranno essere autorizzate dal docente possibilmente solo nei momenti dell'attività didattica che ciascuno riserva al riposo e comunque **non si dovrà mai autorizzare contemporaneamente l'uscita di 2 o più alunni dall'aula per usufruire dei servizi igienici o di ristoro.**

I docenti coordinatori dei consigli di classe segnaleranno all'Ufficio di Presidenza l'eventuale ricorrenza nelle uscite dall'aula da parte di qualche alunno.

5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE E LA PAUSA PRANZO

Durante l'**intervallo-ricreazione** la vigilanza deve essere effettuata, da quei docenti impegnati nelle classi nell'ora stabilita, con ancora maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I docenti vigileranno nell'aula sugli alunni oppure potrà accompagnarli tutti negli spazi esterni di pertinenza degli edifici ammessi. Nel caso si opti per uscire nel cortile della scuola durante la pausa ricreativa, si dispone che i docenti delle classi prestino attenta vigilanza nei suddetti spazi all'aperto, per evitare comportamenti pericolosi, allontanamenti dall'area scolastica e comportamenti vietati dalla normativa o dal regolamento di istituto (come ad esempio fumare).

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Durante la pausa pranzo per la vigilanza degli alunni valgono le stesse disposizioni indicate per la ricreazione.

Vista l'assenza di un servizio mensa, è raccomandato agli alunni portarsi il pranzo con appositi contenitori da casa e consumarlo nel proprio banco opportunamente pulito. I panini potrebbero essere anche consumati negli spazi esterni purché nelle aree vigilate dai collaboratori scolastici e dai docenti.

Durante le pause ricreative gli studenti potranno uscire all'esterno dei locali scolastici solo se accompagnati dal loro docente ed esclusivamente nei delimitati spazi delle pertinenze di seguito indicati.

- SEDE CENTRALE: **cortile interno**; è vietato invece uscire dai locali scolastici verso il cortile esterno o recarsi nelle aree dedicate alle attività sportive.
- SEDE DI ISA 2: **cortile pavimentato** prospiciente all'ingresso secondario, di fronte al parcheggio delle automobili; è fatto divieto di uscire da altri ingressi.

I collaboratori scolastici e i docenti dovranno verificare che gli alunni non escano verso le aree inibite.

Ciascun docente è responsabile della vigilanza dei propri alunni durante i momenti di ricreazione poiché rientrano nella propria ora di attività didattica.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Gli studenti devono lasciare l'aula ordinata, non devono lasciare niente nel pavimento e rispettare gli arredi. I docenti dell'ultima ora o del cambio aula prima di uscire sono tenuti a verificare il rispetto della regola, annotando sul registro eventuali infrazioni.

Per l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano

o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio nonché del cancello esterno di accesso al cortile, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Nel plesso di ISA2 la vigilanza dovrà svolgersi anche sugli spazi di pertinenza della scuola.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a vigilare sull'ordinato defluire degli alunni verso la porta di uscita dell'edificio.

7. VIGILANZA SUGLI “ALUNNI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sugli “alunni bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Nel caso di necessità legate al trasporto, questi alunni potranno essere accolti a scuola anche in anticipo rispetto all'orario di ingresso e saranno vigilati dai loro assistenti o, in mancanza di questi, dai collaboratori scolastici

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO VERSO PALESTRE O LABORATORI E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola – palestra e dalle aule verso i laboratori o altre aule tematiche, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti in servizio in quel momento. Si raccomanda di tenere sempre il gruppo degli alunni unito e sotto la propria vigilanza, impedendo disturbi e comportamenti pericolosi per le persone o le cose.